



Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE

Data: 06/12/2017

CC N. 62

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.P.E.F. E RELATIVA SOGLIA DI ESENZIONE PER L'ANNO DI IMPOSTA 2018.

L'anno duemiladiciassette addì sei del mese di Dicembre alle ore 21:00, in seguito ad avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, si è riunito il Consiglio Comunale in Seconda convocazione ed in seduta straordinaria presieduta dal Sig. Andrea Ronchi nella sua qualità di Presidente e con l'assistenza del Segretario Generale Antonio D'Arrigo.

Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale:

		Pres			Pres
BELLETTI ALESSANDRA	P.D.	x	ZONCA ENRICO	L.C.CITT.INSIEME	x
TREZZI SIRIA		x	GANDINI STEFANO	GRUPPO MISTO	x
RONCHI ANDREA	P.D.	x	VISENTIN RICCARDO	P.D.L.	x
TARANTOLA MARCO	P.D.		VAVASSORI LUIGI ANDREA	M. 5 STELLE	x
SALMI CATIA	P.D.	x	DALLA COSTA GIANCARLO	M. 5 STELLE	x
SEGHIZZI RITA	P.D.		SCAFFIDI FRANCESCO	L.C.CITT.INSIEME	x
MARTINO RAFFAELE	P.D.		BERLINO GIUSEPPE	L.C. LA TUA CITTA'	x
PARAFIORITI GIACOMO	P.D.	x	DI LAURO ANGELO	L.C. LA TUA CITTA'	x
MAGNANI NATASCIA	P.D.	x	GHILARDI GIACOMO	LEGA N.	x
FACCHINI MASSIMILIANO	P.D.	x	PREGNOLATO MARIO	C.B.CIVICA	x
LECCA VALENTINA	P.D.	x	COMITE VALENTINA	C.B.CIVICA	x
VALENT ORNELLA	P.D.	x	AMARITI ALBERTO	S.E.L.	x
MARSIGLIA FRANCO	P.D.	x			

Componenti presenti n. 22.

Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO:	DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA DI COMPARTICIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.P.E.F. E RELATIVA SOGLIA DI ESENZIONE PER L'ANNO DI IMPOSTA 2018.
-----------------	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

ai sensi dell'articolo 1 del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni ed integrazioni, è stata istituita, con decorrenza 1° gennaio 1999, l'Addizionale Comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, distinta in due aliquote:

- a) aliquota di compartecipazione, uguale per tutti i Comuni, da determinarsi, con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con i Ministri del Tesoro e dell'Interno, entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui l'Addizionale Comunale si riferisce;
- b) aliquota opzionale, variabile da Comune a Comune, che determina una variazione nell'aliquota di compartecipazione dell'Addizionale Comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

tale aliquota risultava determinata nella misura massima dello 0,5%, con un incremento annuale non superiore allo 0,2%;

i Comuni possono deliberare, ai sensi di quanto indicato dall'articolo 11, comma 1, della Legge n. 383 del 18 ottobre 2001, che ha modificato in parte il comma 3 dell'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 360 del 28 settembre 1998, l'aliquota opzionale da applicare, con pubblicazione della deliberazione su un sito informatico individuato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Giustizia e con il Ministro dell'Interno;

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 142, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) ha modificato l'articolo 1 del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, disponendo, tra l'altro, che:

- a decorrere dal 1° gennaio 2007, i Comuni possono stabilire, con deliberazione di natura regolamentare, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'Addizionale Comunale all'I.R.P.E.F. nella misura massima dello 0,8%;
- l'Addizionale Comunale è dovuta al Comune presso cui il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa;
- con il medesimo Regolamento può essere stabilita una soglia di esenzione;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 22 febbraio 2000, con cui il Comune di Cinisello Balsamo ha ravvisato, a decorrere dall'anno 2000, la necessità di procedere all'istituzione dell'aliquota di compartecipazione dell'Addizionale Comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura dello 0,2%;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 517 del 13 dicembre 2000 con cui è stata approvata la maggiorazione dell'aliquota di compartecipazione dell'Addizionale Comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche dallo 0,2 allo 0,4% e la successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 379 del 7 novembre 2001, che stabiliva l'aliquota di compartecipazione nella misura dello 0,5%;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 22 maggio 2012, avente ad oggetto: "Regolamento per la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'Addizionale Comunale

all'imposta sul reddito delle persone fisiche", con cui sono state determinate l'aliquota di compartecipazione nella misura dello 0,7% e la relativa soglia di esenzione;

- la Deliberazione Commissariale (con i poteri spettanti al Consiglio Comunale) n. 14 del 8 maggio 2013, di conferma dell'aliquota di compartecipazione dell'Addizionale Comunale all'I.R.P.E.F. per l'anno 2013 e della relativa soglia di esenzione;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 27 maggio 2014 di conferma dell'aliquota di compartecipazione dell'Addizionale Comunale all'I.R.P.E.F. per l'anno 2014 e della relativa soglia di esenzione;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 30 settembre 2014, con cui è stata determinata la variazione dell'aliquota, stabilita nella misura dello 0,8%, nonché confermata la relativa soglia di esenzione;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 27 aprile 2016, con cui è stata determinata la variazione dell'aliquota di compartecipazione, stabilita nella misura dello 0,75%, nonché confermata la relativa soglia di esenzione;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 23/03/2017 di conferma dell'aliquota di compartecipazione dell'Addizionale Comunale all'I.R.P.E.F. per l'anno 2017 e della relativa soglia di esenzione;

RICHIAMATO il comma 169 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), in base a cui gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RITENUTO di stabilire per l'anno 2018 l'aliquota di compartecipazione dell'Addizionale Comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura dello 0,7%, nonché di confermare la soglia di esenzione totale per i redditi complessivi imponibili non superiori ad euro 15.000,00 (quindicimila);

VISTI:

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto il Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Vista la normativa vigente in materia di contabilità e di finanza pubblica a cui sono sottoposti gli enti locali;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile formulati ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

DELIBERA

1. Di stabilire per l'anno 2018, per quanto in premessa indicato, l'aliquota di compartecipazione dell'Addizionale Comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura dello 0,70% punti percentuale;
2. Di confermare la soglia di esenzione dall'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'Addizionale medesima per i soggetti aventi un reddito imponibile annuo complessivo non superiore ad euro 15.000,00 (quindicimila), come riportato agli articoli 6 e 7 del vigente

Regolamento per la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'Addizionale Comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

3. Di dare atto che, ad avvenuta esecutività, la presente deliberazione verrà trasmessa telematicamente, a cura del Settore proponente, al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, per la pubblicazione in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa.

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i..

In prosecuzione di seduta il Presidente passa alla trattazione dell'argomento in oggetto. L'Assessore Ghezzi illustra l'argomento.

Al termine della discussione... omissis... (trascrizione allegata al presente atto), il Presidente apre la fase delle dichiarazioni di voto. La trascrizione integrale delle dichiarazioni è contenuta nell'allegato estratto del verbale della seduta.

Il Consigliere Zonca preannuncia il suo voto favorevole.

Il Presidente pone quindi in votazione l'argomento in oggetto e si determina il seguente risultato (all. 0001):

Componenti presenti:	n.18
Voti favorevoli:	n.18
Voti contrari:	n.00
Astenuti:	n.00

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la deliberazione approvata.

Il Presidente pone quindi in votazione l'immediata eseguibilità dell'atto e si determina il seguente risultato (all. 0002):

Componenti presenti:	n.14
Voti favorevoli:	n.13
Voti contrari:	n.00
Astenuti:	n.01

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la deliberazione immediatamente eseguibile.

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Presidente

Andrea Ronchi

Il Segretario Generale

Antonio D'Arrigo